

acc 1000143/2106

250/DIA

LEGISLATION

Apr. - May 1944

SECURITY INVESTIGATION

FILE

MINUTE SHEET

No. of sheet	Date	File no. of Ans'd Ltr.	From whom	Subject
1	5 March			Italian Legislation.
2.	23 Apr.			Gazzetta Ufficiale # 18
3	3 May			" " # 22
4				" " 26
5				" " 27
6				" " 30
7				" " 29
8.				" " 21
9				" " 23
10.				" " 24
11.				" " 25
12.				" " 28

FULL
TERO

606

25 MIND NOTES
 FILED GOVERNMENT COMMISSION
 Local Commission
 APO 594

Security Brand

(12)

230/4010/L

21 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 26 of 17 May 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees.

- (a) Decree of the Chief of Government 6 May 1944.
Appointment of Avv. Vincenzo Di Palma as Commissioner of "Gioventu' Italiana" (Italian Youth).
- (b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" (National Insurance Institute) (Dott. Alfredo De Liguor).
- (c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni Milana" (Insurance Company "Milana"). (Evaristo Belfiore).
- (d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni La Preservatrice" (Insurance Company "La Preservatrice"). (Ing. Cesare Micheluzzi).
- (e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Comm. Ovidio Ruocco).
- (f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni e Rassicurazioni "L'Italia" (Insurance and Re-insurance Company "L'Italia") (Ing. Antonio Vistarchi).
- (g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "L'Assicuratrice" (Insurance Company "L'Assicuratrice"). (Comm. Avv. Alessandro Loris Miranda).
- (h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (j) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (k) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (l) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (m) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (n) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (o) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (p) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (q) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (r) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (s) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (t) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (u) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (v) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (w) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (x) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (y) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).
- (z) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Italiana" (Mutual Insurance Company "Mutua Assicuratrice Italiana"). (Ing. Antonio Vistarchi).

II. Proclamations (Bandi).

(1) Ministerial Decree 9 May 1944.
Session for competitive examinations and extraordinary session for aptitude examinations for admission on the rolls of procuratori legali (lawyers) to fill in vacancies for the year 1943.

- (a) Decree of the Chief of Government 6 May 1944.
Appointment of avv. Vincenzo Di Palia as Commissioner of "Gioventu' Italiana" (Italian Youth).
- (b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" (National Insurance Institute) (Dott. Alfredo De Liguor).
- (c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni Miliana" (Insurance Company "Miliana"). (Avaristo Belfiore).
- (d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni Via Preservatrice" (Insurance Company "Via Preservatrice"). (Ing. Cesare Micheluzzi).
- (e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Comm. Ovidio Ruocco).
- (f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni e Rassicurazioni "L'Italia" (Insurance and Re-insurance Company "L'Italia") (Mag. Antonio Vistarchi).
- (g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni" (Insurance Company "L'Anonima Infortuni"). (Comm. avv. Alessandro Lanza Miranda).
- (h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "L'Assicuratrice Italiana" (Mag. Antonio Vistarchi).
- (i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Societa "Mutua Assicuratrice Gotoni" (Mag. Antonio Vistarchi).
- (l) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Compagnia di Assicurazione "Unione Adriatica di Sicurtà" (Mag. Antonio Vistarchi).
- (1) Ministerial Decree 9 May 1944.
Session for competitive examinations and extraordinary session for aptitude examinations for admission on the rolls of procuratori legali (lawyers) to fill in vacancies for the year 1943.

II. Proclamations (Bandi).

- (a) Proclamation of 28 April 1944, No. 21.
Assignment of personnel to judicial and recorder's offices at the military war tribunals.
Officers other than members of the corps of military justice may be detailed to act as prosecutors, "giudici relatori", or investigating judges provided they possess certain legal qualifications and experience. Graduated lawyer officers may be appointed to act as recorders.

(b) Proclamation of 4 May 1944, No. 22. Jurisdiction and functioning of the Military War Tribunal at Cosenza.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 26 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. URJOHN
Colonel
Chief Legal Officer

0077

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



DEL REGNO

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 17 maggio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

SERIE SPECIALE
Anno 85^o - Numero 28
UFFICIALE
D'ITALIA

SI PUBBLICA DI NORMA NEL
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
semestrale	100	semestrale	60
trimestrale	50	trimestrale	30
Un fascicolo	5	Un fascicolo	5
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sestetto titoli, obbligazioni, cartelle)		Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sestetto titoli, obbligazioni, cartelle)	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 100
semestrale	50	semestrale	50
trimestrale	25	trimestrale	25
Un fascicolo	5	Un fascicolo	5

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù Italiana ».	Pag. 177
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».	Pag. 178
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».	Pag. 178
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».	Pag. 179
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».	Pag. 179
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Rassicurazioni « L'Italia ».	Pag. 179
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».	Pag. 180
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».	Pag. 180
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Società Mutua « Assicuratrice Coloni ».	Pag. 181

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21. Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria.	Pag. 188
BANDO del 4 maggio 1944, n. 20. Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Cosenza.	Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944. Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù Italiana ».	
IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO	
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;	
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;	
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;	
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora « Gioventù Italiana », e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi beni;	

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400
> semestrale	> 100	> semestrale	> 200
> trimestrale	> 50	> trimestrale	> 100
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

Abbonamento annuo	L. 100
Un fascicolo	Prezzi vari.

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (streggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
> semestrale	> 60	> semestrale	> 120
> trimestrale	> 30	> trimestrale	> 60
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120
> semestrale	> 60	
> trimestrale	> 30	
Un fascicolo	4	

Abbonamento annuo

Abb. annuo	L. 100
Un fascicolo	Prezzi vari.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

	Un fascicolo - Prezzi vari	Abbonamento annuo	L. 200
Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.			
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.			
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.			

LEGGI E DECRETI

LIBERATO DEL CAPO DEL GOVERNO (1944).
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della "Gioventù Italiana".

DECRETI DEL GOVERNO. 11 marzo 1944.
**Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale
 delle Assicurazioni".**
 Pag. 170

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del **Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza"**.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "La Preservatrice".

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO (11 marzo 1944).
Nomina del Commissario della Società "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia"
 Pag. 179

SECRETATO DEL CAPO DEL GOVERNO il 10 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Rassicurazioni - L'Italia

REGOLAMENTO DEL CAPO DEL GOVERNO, 11 marzo 1941.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni".

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nominis del Commissario della Società - L'Assicurazione Italiana ..

Decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società Mutua "Assicuratrice Coloni".

COMUNICATO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 MAGGIO 1941

SCUOLA MINISTRIALE 9 maggio 1944.
Seduta di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di laurea.

Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria.

COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI GUERRA DI COSENZA Pag. 183

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 138/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora « Gioventù Italiana », e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi compiti e delle sue attività fra i Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale.

Decreto:

Art. I

L'Avvocato Vincenzo Di Palma fu Giosuè è nominato Commissario della "Gioventù Italiana" per provvedere alla conservazione del patrimonio del-

l'Ente e alla temporanea amministrazione delle sedi secondarie della istituzione situate nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitando tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 6 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie dello « Istituto Nazionale delle

per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie del detto Istituto, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi della legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi della legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

rappresentanza della « Gioventù Italiana » e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni »

al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termine dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto Sociale.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco, è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco, è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

603

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italia »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »:

delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

stato società di assicurazioni e riassicurazioni « L'Italia »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sottoscritto, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta al necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Avv. Alessandro Muriz Miranda fu Francesco è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni », per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sottoscritto, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

tano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

SALERNO, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.
Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotonii ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotonii »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotonii » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle Agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.
Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30; Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O.I. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state richiamate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

la legge 25 marzo 1926, n. 453 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visti l'art. 21 della legge 25 marzo 1926, n. 453; l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3. 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 505 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle succitate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonché presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami;

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le prove scritte si terranno, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

Per gli esami di idoneità:

il 1 settembre 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 2 settembre 1944, procedura civile e penale.

I temi per ciascuna prova scritta saranno trasmessi, in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e consegnati, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati, presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali rifletteranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombenza relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

- 1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;
 - 2) certificato di compimento della pratica scritta;
 - 3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro;
- Inoltre per l'esame di idoneità:

- 4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419 o ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai n.ri 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga, in base ad altri documenti esibiti e ad informazioni assunte, che il candidato medesimo possiede i requisiti relativi.

l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3, 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 503 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle succitate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonché presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami:

Decreti:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le prove scritte si terranno, alle ore 9 antimerdiane, nei giorni seguenti:

Per gli esami di concorso:

il 30 agosto 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 31 agosto 1944, Procedura civile e penale;

l'una per ciascuna prova scritta saranno consegnate in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e consegnati, a cura dei Capì degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali rifletteranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombenza relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica scritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro;

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419 o ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai n.ri 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga, in base ad altri documenti esibiti e ad informazioni assunte, che il candidato medesimo possiede i requisiti relativi.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, la debbono ripetere entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5

Con separato decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici, le quali saranno composte da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V. presidente da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al VI, da un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo del collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli dei relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti nell'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA (n. 64)

Messina 50
Patti 2
Reggio Calabria 12

CORTE DI APPELLO DI PALERMO (n. 242)

Agrigento 5
Caltanissetta 5
Enna 10
Messina 3
Palermo 186
Sicilia 4
Termini Imerese 8
Trapani 21

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 37)

Castrovillari 6
Catanzaro 16
Cosenza 10
Locri 5
Nicastro 4
Palma 7
Rossano 3
Vibo Valentia 6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 22)

Lagonegro 4
Matera 4
Melfi 4
Potenza 10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno 50

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.
Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE

CAPPO DI STATO M. CIOFFE, GENERALE

un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Scholten, D. maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti nell'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 120)

Caltagirone	.	.	.	.	.
Catania	.	.	.	.	100
Modica	.	.	.	.	4
Ragusa	.	.	.	.	16
Siracusa	.	.	.	.	.

Agrigento	.	.	.	.	.	5
Caltanissetta	.	.	.	.	.	5
Ereba	.	.	.	.	.	10
Nicosia	.	.	.	.	.	3
Palermo	.	.	.	.	.	186
Sclacca	.	.	.	.	.	4
Terracina Imorese	.	.	.	.	.	8
Trapani	.	.	.	.	.	21
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 17)						
Castrovillari	.	.	.	.	.	6
Catanzaro	.	.	.	.	.	16
Cosenza	.	.	.	.	.	10
Lecce	.	.	.	.	.	5
Nicastro	.	.	.	.	.	4
Palmi	.	.	.	.	.	7
Rossano	.	.	.	.	.	3
Vibo Valentia	.	.	.	.	.	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPEL-
LO DI POTENZA (n. 23)

Lagonegro	.	.	.	.	.	4
Matera	.	.	.	.	.	4
Melfi	.	.	.	.	.	4
Potenza	.	.	.	.	.	10
TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)						
Salerno	.	.	.	.	.	50

subserm. 1 muge 10 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BAND 1

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.

Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 97:

2397:

Visto il bando 20 giugno 1940 contenente disposizioni sull'ordinamento e la procedura dei tribunali militari di guerra:

Visti gli articoli 17 e 20 del bando 1 ottobre 1941 contenente disposizioni relative al funzionamento dei tribunali militari di guerra;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale di taluni poteri ed attribuzioni del Comandante Supremo;

Visto il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;
- b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;
- c) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;
- d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 5

Sono abrogate tutte le altre disposizioni che contraddicono al presente bando.

Art. 6

Il presente bando entrerà in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 11 28 aprile 1944.

M E S S E

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere il servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inser-

Il Capo di Stato Maggiore Generale di taluni poteri ed attribuzioni del Comandante Supremo;
Visto il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;
- b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;
- c) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;
- d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 4

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie e di cancelleria a norma del presente bando, non possono essere assegnati a tribunali militari aventi giurisdizione nelle sedi ove essi esercitano la loro professione.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotipografia - Salerno

Art. 6

Il presente bando entrerà in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 11-28 aprile 1944.

MESSE

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere al servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 11-4 maggio 1944.

MESSE

REAR HEAD UNIT
ARMED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
10 294

See Br
250.01

ACC/4010/L

12 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Laws and decrees.

- (a) Ministerial Decree of 1 April 1944. Establishment of new chapters in the budget for expenditure and income of the Ministry of Finance.
- (b) Ministerial Decree of 3 April 1944. Authorization of the Chief Engineer of the Office of Mines, Caltanissetta, to issue permits for prospecting for certain minerals.
- (c) Ministerial Decree of 10 April 1944. Increase in the budget for expenditure of the Ministry for Public Works and in the balance sheet for the fiscal year 1943-1944 of the Autonomous State Undertaking for Roads. (27,000,000 lire for repairs of State roads of strategic importance).
- (d) Ministerial Decree of 15 April 1944. Distilling season 1942-1943 for lees of grape and wine.
- (e) Ministerial Decree 14 April 1944. Return of the Court of Appeal, Cagliari, and judicial offices under its control to their original seat.
- (f) Ministerial Decree 15 April 1944. Manufacture and sale of toys.
- (g) Ministerial Decree 15 April 1944. Change in price for sale to the public of flint stones.

II. Notices and Communications.

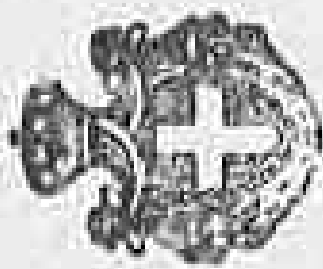
- (a) Ministry of Public Works. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for people's homes in the Province of Foggia and appointment of a Ministerial Commissioner.
- (b) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (DI MICELI ANTONINO).
- (c) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (TAORITTA FRANCESCO).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 18 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. Helmer
For
G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. The copies of this issue to be distributed in AMG territory contain endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of 3 decrees published in previous issues of the G.U. to AMG territory.

600



PARTE PRIMA

Salerno, sabato 6 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA						
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	60		
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	30		
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	5		Un fascicolo	4		
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)										
Nel Regno	Abbonamento annuo			L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo			L. 100	
	Un fascicolo - Prezzi vari.					Un fascicolo - Prezzi vari.				

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161
- DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161
- DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 162
- DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 163
- DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari. Pag. 163
- DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli. Pag. 163
- DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietre locali. Pag. 163
- DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Sioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale. Pag. 164
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cessazione di notaio dall'esercizio. Pag. 164

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Decreto:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria " i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —
Salerno, 1 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per l'Industria, per il Commercio e per il Lavoro

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	L. 200			L. 400		
	Abb. anno	semestrale	trimestrale	Abb. anno	semestrale	trimestrale
	100	50	33	200	100	66
	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	L. 100			L. 200		
	Abb. anno	semestrale	trimestrale	Abb. anno	semestrale	trimestrale
	50	25	16	100	50	33
	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenze di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle plettrine focali. Pag. 163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Sicilia del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale. Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Cessazione di notaio dall'esercizio. Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Cessazione di notaio dall'esercizio. Pag. 164

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1945, n. 2/3;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria " i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 1 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per l'Industria, per il Commercio e per il Lavoro

Visti gli artt. 2, 5 e 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360:

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1927, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi quindicati è rivestita

Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vieti sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 9/B; Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:

Cap. 49 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

0097

mineraria:

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca, di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio dell:

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vieti sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variations in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B: Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 97 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 97.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 97.000.000.

SPESA:

Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 97.000.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 10 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 18 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso lo stesso Tribunale, il Tribunale per i minorenni di Cagliari e la Procura del Re presso lo stesso Tribunale

Art. 4

Le date di inizio dell'attività di detti uffici in Cagliari saranno stabilite con decreti del Primo Presidente della Corte di Appello, ai quali sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.
Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1798, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vieti sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focali;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930 che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focali;

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino;

Salerno, 18 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso lo stesso Tribunale, il Tribunale per i minorenni di Cagliari e la Procura del Re presso detto Tribunale, trasferiti temporaneamente nel Comune di Isili, ritorneranno in sede non oltre il 10 aprile 1944.

Art. 3

La Pretura di Cagliari, trasferita temporaneamente nel Comune di Sinai, rientrerà in sede entro la stessa data.

Art. 5

Il presente decreto si è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.
Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1798, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visti sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930 che stabilisce i prezzi di vendita delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2181; Ritenuta la opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1944 il prezzo di vendita al pubblico per ogni pietrina focaia normale cilindrica del tipo A è elevato da L. 0,50 a L. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2611 del 10 aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 5 maggio 1944.

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA

Commissario Esecutivo

per il Commissario Capo

che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il Notaio Di Miceli Antonino, residente nel Comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944 in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO gerente

M. Spadolini Linotipografia - Salerno

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 3-5-1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

Security Branch

ACC/4010/L

MEMORANDUM

8 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 24 of 3 May 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree 22 April 1944. Constitution of a Second Court of Assizes in the District of the Court of Appeal of Naples for the circuit of Potenza. The Court will normally convene at Melfi and its circuit will comprise the Tribunale of IACONECHIO, NATI, Melfi and POTENZA.

(b) Ministerial Decree 26 April 1944. Authorization to the Chief Engineer of the Office of Mines, Naples, to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

(c) Ministerial Decree 2 May 1944. Regulation for amassing of wheat and barley harvested in 1944.

(i) Provisions of R.D. 10 May 1943 No. 597 concerning the amassing of wheat and barley shall remain in force. All products delivered to Imassi shall be paid for immediately at prices "fixed in relation to present costs of production as evidenced by the accounts".

(ii) The categories of person entitled to retain certain amounts of wheat for family consumption are determined anew.

(iii) Exemptions from amassing obligation of certain amounts of wheat and barley for seeding purposes are established (This decree will be shortly extended to AMG territory).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Saturday 13 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

G. E. USJOHN
G. E. USJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. Copies of this issue to be distributed in AMG territory contain an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of its decrees to AMG territory.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 24

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 3 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA						
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . L. 100		All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200							
	Un fascicolo - Pressi vari,			Un fascicolo - Pressi vari raddoppiati							

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza. Pag. 167

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerale di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio. Pag. 167

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944. Pag. 168

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia;

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 121;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerale di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata

delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vieti sul Mare, 26 aprile 1944.

IL MINISTRO
Di Napoli

DECRETO MINISTERIALE del 2 maggio 1944. Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397 recante disposizioni per la disciplina totalitaria del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamente all'ammasso del frumento e dell'orzo.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati, a termini dell'art. 10 del succitato R. decreto-legge, sulla base dei prezzi fissati in relazione agli attuali costi di produzione risultanti dai conti colturali.

Art. 2

E' ripristinata la disciplina per la macinazione del grano e dell'orzo di produzione 1944 — da trattenere

per il consumo familiare — secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15-6-1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare, che vengono fissate come al seguente art. 3.

Restano abrogate le disposizioni relative all'anticipata scadenza delle bollette di macinazione di cui all'ordinanza n. 1 del Commissario Generale dell'Alimentazione.

Le quantità di prodotto trattenuto per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale; tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 pro-capite per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

e) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

- grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
- grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
- orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245.

Salerno, 2 maggio 1944.

Il Ministro: GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora *Linotypografia — Salerno*

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente

ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 27 aprile 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 2 del 15-1-1944.

Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1944, N. 18

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedere a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 40

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 41

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

ACC 4010/L

7 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 23 of 29 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcement.

The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Detention in service of prisoners at universities & institutions for higher education until they reach their 25th year of age.

(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.

(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savers and for opening of credits.

The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.

(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.

(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Province.

(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tariffs for sale to the public of medicines.

(g) R. Decree Law 13 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a President, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).

(h) R. Decree 25 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.

Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition to their regular allowances.

(i) R. Decree 5 April 1944 No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 45 or 32 Lire).

(j) Decree of the Chief of Government 11 April 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian company for submarine cables "Italcable". (Si. au unto PICCOI, head of the "Italcable" branch of Naples).

594

594

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcement.

The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Detention in service of professors at universities & institutions for higher education until they reach their 75th year of age.

(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.

(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for opening of credits.

The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.

(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.

(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Province.

(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tariffs for sale to the public of medicines.

(g) R. Decree Law 13 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 university professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).

(h) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.

Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition to their regular allowances.

(i) R. Decree 5 April 1944 No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 45 or 32 Lire).

(k) Decree of the Chief of Government 11 April 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian company for submarine cables "Italcable". (Si. auusto PICOCCI, head of the "Italcable" branch of Naples).

Note: Submissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Friday, 12 May 1944. The return will be made by Submissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Submissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. P. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 23

GAZZETTA
DEL REGNOUFFICIALE
D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 29 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA I SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
Nel Regno	Abbonamento annuo . . . L. 100			All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200			
	Un fascicolo - Prezzi vari.				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza. Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico. Pag. 153

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale. Pag. 153

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza. Pag. 154

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliera al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni. Pag. 155

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 aprile 1944

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini « Italcable ». Pag. 155

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Avv. Giovanni Cuomo dalle cariche di Ministro dell'Educazione Nazionale e di Ministro ad interim per la Cultura Popolare;

— dall'Avv. Raffaele De Caro dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Falcone Lucifero dalla carica di Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;

— dal Prof. Avv. Tommaso Siciliani dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

593

— dal Prof. Epicarmo Corbino dalla carica di Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

— dall'Avv. Dino Philipson dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dal Prof. Dott. Pietro Capasso dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Ammiraglio Pietro Barone dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;

— dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio;

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri;

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando;

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten;

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli;

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo;

— Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani;

— Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro delle Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro l'Avv. Attilio Di Napoli.

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, ha, su proposta del Capo del Governo, nominato l'Avvocato Renato Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha, su proposta del Capo del Governo d'intesa col rispettivo Ministro competente, nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

— all'Interno l'avv. Nicola Salerno e il dott. Filippo Caracciolo;

— alla Grazia e Giustizia l'avv. Nicola Lombardo;

— alle Finanze il prof. Antonio Pesenti;

— alla Guerra l'avv. Mario Palermo;

— alla Marina l'avv. Domenico Albergo;

— all'Educazione Nazionale l'avv. Angelo Raffaele Jervolino;

— ai Lavori Pubblici l'avv. Adolfo Cilento;

— all'Agricoltura e Foreste il prof. Mario Bergami;

— alle Poste e Telegrafi l'ing. Mario Fano;

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo;

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114
Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro dell'Educazione Nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore fino al compimento del 75° anno di età.

I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Salerno, il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234 e 19 agosto 1943, n. 737, è prorogato al 30 giugno 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà

presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno, ai fini del decreto stesso, con il predetto Commissario della Banca d'Italia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117
Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinate al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1289) lire 50.000.000.

Art. 2

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per il pagamento di canoni di affitto di locali requisiti dall'Am-

ministrazione dello Stato per uso di uffici o per alloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118
Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Comuni di Genzano, Palazzo S. Gervasio e Panzi della Provincia di Matera sono riaggregati a quella di Potenza.

Art. 2

Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporre di accordo tra le Amministrazioni Provinciali interessate e, in caso di dissenso, di ufficio, per

la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la modifica di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119
Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

« Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Per le successive modifiche che comportino miglioramento delle tariffe dovrà essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero de' l'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza dello Stato in favore delle classi lavoratrici.

591

Art. 2

La Commissione è costituita da un presidente, da tre vice-presidenti e da diciassette membri scelti come segue:

a) due professori di R. Università, ordinari di matematica finanziaria;

b) due professori di R. Università, ordinari di statistica metodologica;

c) due professori di R. Università, ordinari di materie economiche;

d) un professore di R. Università, ordinario di diritto amministrativo;

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopralluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e il Lavoro, di intesa col Ministro per le Finanze, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del P. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20.00 per ogni giornata lavorativa.

Art. 2

Lo stesso soprassoldo per ogni giornata lavorativa è concesso ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane inquadrati nei suddetti reparti di manovalanza quando, oltre ai compiti di normale sorveglianza, i medesimi partecipino materialmente alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 3

Il soprassoldo giornaliero di cui ai precedenti articoli è cumulabile con gli assegni e le altre indennità eventualmente percepite dagli interessati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1944. E' data sanatoria per i pagamenti di soprassoldi diversi da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il periodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliera al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità.

Art. 2

Agli effetti della corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo precedente devono intendersi impiegati in zona di operazioni:

a) per il R. Esercito, i militari presenti in zona di impiego facenti parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento od appartenenti a reparti salmerie e portatori adibiti ad ef-

fettivo ed immediato servizio di reparti operanti;

b) per la R. Marina, il personale effettivamente presente a bordo su unità in servizio bellico di altura per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, il personale (piloti e specialisti di bordo) che fa parte di equipaggi di volo e che partecipa effettivamente ad operazioni belliche od esegue rifornimenti di reparti operanti in territorio occupato dal nemico. L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I Ministri per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, d'intesa con quello per le Finanze, determineranno i reparti che trovandosi nelle condizioni previste dagli art. 2 e 3 avranno diritto al trattamento ivi previsto.

Art. 5

Al personale della R. Marina e della R. Aeronautica che venga a trovarsi nelle condizioni previste alla

590

lettera a) dell'art. 2 è corrisposta la stessa indennità giornaliera stabilita per il personale del R. Esercito.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944, salvo ogni maggiore assegno già percepito, la cui corresponsione si intende sanzionata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini « Italcable ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Bordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 10 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1927 con la «Italcable», Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale si regola la costituzione del consiglio di ammini-

strazione delle società concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano;

Visti i RR. decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione degli uffici della « Italcable » siti nell'Italia liberata ed all'estero, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della « Italcable », Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO gerente

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

RE: HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 594

ACC/4010/L

MEMORANDUM

30 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 21 of 22 April 1944.
TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

- (a) R. Decree Law 4 April 1944, No. 111. Transitory rules for administration of communes and provinces.
- (i) The administration of each commune is entrusted to a mayor, municipal assessors (both appointed and removable by the Prefect) and to a "Giunta municipale" (municipal council).
- (ii) The provincial administration is composed of a President, a "deputazione provinciale" (provincial deputies) (both appointed by the Prefect) and of a "Giunta provinciale amministrativa" (provincial administrative council) presided by the Prefect and consisting of certain provincial administrative officials and citizen experts selected by the "deputazione" with Prefect's approval.
- (iii) The composition, functioning and competence of the "Giunta comunale" and of the "deputazione provinciale" is set out in the revived respective provisions of the consolidated law 4 Feb. 1915 No. 148 as modified by R. Decree 30 December 1923 No. 2859.
- (iv) Persons falling within any of the categories enumerated by the "de-fascistization" law no. 29/3 may not be appointed to any office in local government.
- (b) Decree of Chief of Government 30 Dec. 1943. Payments to officials on mission outside of their official seat.
- (c) Decree of Chief of Government 5 April 1944. Appointment of a Commissioner for the "Societa Mineraria Carbonifera Sarda". (Dott. Ing. Bruno Sanna).
- (d) Ministerial Decree 18 March 1944. Special rules for operations involving ordinary Treasury bonds in liberated Italy.
- (e) Ministerial Decree of 19 April 1944. Reinstatement on the rolls of public accountants of Prof. Italo FORTI.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than 1700 hours Thursday, 4 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commission, through the competent section. Nil returns will be rendered.

589

30 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 21 of 22 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

- (a) R. Decree Jan 4 April 1944, No. 111. Transitory rules for administration of communes and provinces.
- (i) The administration of each commune is entrusted to a mayor, municipal assessors (both appointed and removable by the Prefect) and to a "giunta municipale" (municipal council).
- (ii) The provincial administration is composed of a president, a "deputazione provinciale" (provincial deputies) (both appointed by the Prefect) and of a "giunta provinciale amministrativa" (provincial administrative council) presided by the Prefect and consisting of certain provincial administrative officials and citizen experts selected by the "deputazione" with Prefect's approval.
- (iii) The composition, function and competence of the "giunta comunale" and of the "deputazione provinciale" is set out in the revived respective provisions of the consolidated law 4 Feb. 1915 No. 146 as modified by R. Decree 30 December 1923 No. 2859.
- (iv) Persons falling within any of the categories enumerated by the "defascistification" law no. 29/3 may not be appointed to any office in local Government.
- (b) Decree of Chief of Government 30 Dec. 1943. Payments to officials on mission outside of their official seat.
- (c) Decree of Chief of Government 2 April 1944. Appointment of a Commissioner for the "Societa Mineraria Carbonifera Sarda". (Dott. Ing. Bruno Sanna).
- (d) Ministerial Decree 18 March 1944. Special rules for operations involving ordinary Treasury bonds in liberated Italy.
- (e) Ministerial Decree of 19 April 1944. Reinstatement on the rolls of public accountants of Mag. Italo Monti.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than 1700 hours Thursday, 4 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno **589** direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. C. HARRIS, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 21

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 22 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA						
	Abb. annuo	L. 200	-	Abb. annuo	L. 400		Abb. annuo	L. 120		Abb. annuo	L. 240
Nel Regno	» semestrale	» 100	All' Estero	» semestrale	» 200	Nel Regno	» semestrale	» 60	All' Estero	» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sortegge titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	Abbonamento annuo			L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo			L. 200		
	Un fascicolo - Prezzi vari.					Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati					

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Pag. 141
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione. Pag. 143
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda. Pag. 143
- DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata. Pag. 144
- DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.
Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2

Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato, che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal Prefetto.

Il sindaco, inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della giunta stessa.

Art. 3

Spetta alla giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della giunta e del consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4

L'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 8

La composizione, la convocazione e il funzionamento della giunta comunale e della deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della giunta municipale, del presidente e della deputazione pro-

vinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

La giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

- a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
- c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;
- e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 11

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 161, 30 dicembre 1943.

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 5 aprile 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 17 giugno 1943, n. 538 che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.:

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice da cui venne staccata.

Quando invece gli intestatari delle ripetute ricevute non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si dovrà procedere al rimborso senza alligarvi la copia dell'autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro da richiedersi in precedenza.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni del Tesoro ordinari rimborsati le suddette ricevute provvisorie mod. 49-T. che siano regolarmente quietanzate, annullate e perforate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 18 marzo 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944.
Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

CASATI

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

26 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 29 of 20 May 1944.

TO: See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

- (a) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Le Assicurazioni d'Italia". (Dott. Alfredo De Liguoro).
- (b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Previdentia". (Dott. Alfredo De Liguoro).
- (c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni Generali (General Insurance Company) "La Vittoria". (L'Ing. Cesare Micheluzzi).
- (d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) di Milano". (Rag. Antonio Giarmaleo).
- (e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia Anonima d'Assicurazione" (Insurance Company Limited) di Torino". (L'Ing. Cesare Micheluzzi).
- (f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Unione Subalpina di Assicurazioni" (Subalpine Insurance Union). (Rag. Antonio Vistarchi).
- (g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.
L'Ing. Adolfo DELELLIO and Avv. Carlo PETRONI are appointed to the Commission entrusted with the "defascistization" of the State administration.
- (h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of two judicial officials to be members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree-Law 12 April 1944, No. 101. (See (g) above). (Dott. Luigi VIGORANTE and Dott. Francesco DI STEFANO, Councillors of the Supreme Court of Cassation.).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Wednesday 31 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

586

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner, A.C.C. extending the validity of two decrees to A.M.G. territory.

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE D'ITALIA

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 29

DEL REGNO

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 20 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	L. 100
	semestrale	100	50
	trimestrale	50	25
	Un fascicolo	5	2
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	L. 200
	semestrale	50	100
	trimestrale	25	50
	Un fascicolo	2	4

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » . . .	Pag. 185
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » . . .	Pag. 186
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » . . .	Pag. 186
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano . . .	Pag. 187
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina del Commissario della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino . . .	Pag. 187
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina del Commissario per la Unione Subalpina di Assicurazioni . . .	Pag. 187
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944 Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. . .	Pag. 188

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreta: 555
Art. I

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione dell'amministrazione delle Agenzie della Compagnia di

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. anno	L. 200	Abb. anno	L. 120	Abb. anno	L. 240	
	semestrale	100	semestrale	60	semestrale	120	
	trimestrale	50	trimestrale	30	trimestrale	60	
Un fascicolo				Un fascicolo			
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)				Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
Nel Regno	Abb. anno	L. 100	Abb. anno	L. 100	Abb. anno	L. 200	
	semestrale	50	semestrale	50	semestrale	100	
	trimestrale	25	trimestrale	25	trimestrale	50	
Un fascicolo				Un fascicolo			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte secondo della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO
LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».		Pag. 185
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Proevigentia ».		Pag. 186
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».		Pag. 186
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ».		Pag. 187
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino ».		Pag. 187
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».		Pag. 187
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.		Pag. 188
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944. Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.		Pag. 188

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreta:

585

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praeventia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praeventia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praeventia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i po-

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praeventia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praeventia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praeventia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

• Subentro, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della «Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino;

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

• Subentro, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
gg Nomina del Commissario per la «Unione Subalpina di Assicurazioni».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de «La Unione Subalpina di Assicurazioni»;

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20; Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

• Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

derato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino:

Decreta:

Art. 1

L'ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B; Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicura-

34

zioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sul serio, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione u-

nica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sul serio, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Sul serio, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84

Publicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al perso-

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGGIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

ROBINO ITALO *gerente*

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, N. 100
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

M. Spadafora Linetypografia - Salerno

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGGIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGGIO - ARANGIO-RUIZ

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

ACC/4010/L

MEMORANDUM

26 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30 of 24 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following:

I. Laws and decrees.

(a) R. Decree-Law 15 April 1944, No. 130. Modification of Art. 1 of R. Decree-Law 10 Jan 1944, No. 10.

The Undersecretary of State for Posts, Telegraphs and Tele-radio Communications is temporarily vested with all powers of the Director General of the Administration and of the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(b) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 131. Increase in allowance paid to state employees for official missions within the territory of the Kingdom 70% increase. The Chief of Government is authorized to increase by decree indemnities for expenditures arising out of transfer of officials and travel allowances.

(c) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 132. Transfer of the Italian Red Cross Association under the control of the Chief of Government.

(d) Ministerial Decree 15 May 1944.

Kinds and qualities of neutral soaps for industrial use.

II. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 15 May 1944 No. 25.

Opening of the Section of the Supreme Military Tribunal of liberated territories. (14 April 1944).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Thursday 1 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommittee and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees in AMG territory.

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 30



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA
Salerno, mercoledì 24 maggio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

Si PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
semestrale	100	semestrale	50	semestrale	60	semestrale	120
trimestrale	50	trimestrale	25	trimestrale	30	trimestrale	60
Un fascicolo	5	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI», (sottoscrizione titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
semestrale	50	semestrale	100
trimestrale	25	trimestrale	50
Un fascicolo	5	Un fascicolo	10

Altri Estero

Abb. annuo L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo delle Gazzette Ufficiali - serie speciale.

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 120.
Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10. Pag. 189
- R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 141.
Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno. Pag. 190
- R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 142.
Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190
- R. DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali. Pag. 191
- BANDO del 15 maggio 1944, n. 29.
Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate. Pag. 192

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.
Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III

- Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
- Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
- Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
- Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
- Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;
- Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
- Sentuto il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

- L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:
- « Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno...

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
semestrale	100	semestrale	200	semestrale	60	semestrale	120
trimestrale	50	trimestrale	100	trimestrale	30	trimestrale	60
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottogio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . . L. 100	Abbonamento annuo . . . L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 618877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETI-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.
Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 Pag. 189
- R. DECRETI-LEGGE 3 maggio 1944, n. 131.
Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno. Pag. 190
- R. DECRETI-LEGGE 3 maggio 1944, n. 132.
Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190
- R. DECRETI-LEGGE 15 maggio 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali Pag. 191

B A N D I

- BANDO del 15 maggio 1944, n. 26.
Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate Pag. 192

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.
Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

- Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

- Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

- « Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

582

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 211;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposte dai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nell'legge 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti per viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di ballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, nononente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

2. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944. n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921. n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923. n. 2395. e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924. n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931. n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934. n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934. n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938. n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942. n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942. n. 1065;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943. n. 14 B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939. n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943. n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo. Primo Ministro
Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato
per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Egual aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti per i figli di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di rimborsaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiori compensi ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942. n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, prononente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

U. Giannandrea; ARANGIO-RUIZ

2. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944. n. 132.
Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1882. n. 768 (serie II), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statuari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra,

Art. 5

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANFIO-RUFFI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Viste il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statuari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

ciale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto il *Giornale degli Affari* ARANGIO-RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

- 1) il nome e la sede della ditta produttrice;
- 2) la dizione «Sapone neutro per uso industriale».

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Visto sul Mare, 15 maggio 1944.

P. IL MINISTRO
SANSONETTI

B A N D I

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CATO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

M E S S E

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoscritti divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto-

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 115

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Attuare i decreti emanati dallo Ispettorato del M.

usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie sociale.

Visto nel Mare, 15 maggio 1944.

P. IL MINISTRO
SANSONETTI

B A N D I

EANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra:

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. L U S H
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

ROBINO ITALO parente

diziani militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1943, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

M E S S E

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 119
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

3 DECRETO 15 marzo 1944, N. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Presidenza Sociale.

M. Spadafora Linotipografia - Salerno

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

Security Br
/rlp
16 May 1944 (5)

ACC/4010/L.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 27 of 13 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue contains the following legislation:

a. R. Decree Law 12 April 1944, No. 127. Authorizing the Autonomous Organization of the Pugliese Aqueduct (Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese to increase the price of water.

b. R. Decree Law 12 April 1944, No. 128. Payments for work on behalf of the State. Modification of Art. 19 of RDL 8 Feb 1923, No. 422.

c. R. Decree 13 April 1944, No. 129. Increasing the funds for stationer for the R. Navy.

d. R. Decree 9 May 1944. Appointment of the President of the Commission Unica established by Art. 1 of the R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

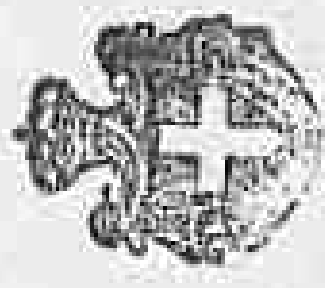
Dott. Prof. Adolfo OMODEO, Minister Secretary of State, for National Education is appointed President of the above Commission entrusted with the "defascistization" of State offices.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hour Tuesday, 23 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 27

UFFICIALE D'ITALIA

DEL REGNO

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 13 maggio 1944

¹⁾ PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400
semestrale	100	semestrale	200
trimestrale	50	trimestrale	100
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (strategie titoli, obbligazioni, cartelle)			
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
semestrale	50	semestrale	100
trimestrale	25	trimestrale	50
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno. Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ed uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127	Pag. 178
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.	Pag. 178
R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128	Pag. 174
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 422	Pag. 174
R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129	Pag. 174

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	Abb. annuo L. 400	Abb. annuo L. 200
1 semestrale	100	200	100
1 trimestrale	50	100	50
Un fascicolo	4	8	4
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
Nel Regno	Abb. annuo L. 100	Abb. annuo L. 200	Abb. annuo L. 200
1 semestrale	50	100	100
1 trimestrale	25	50	50
Un fascicolo	4	8	8

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della *Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.*

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. Pag. 178
- R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422. Pag. 174
- R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129
Aumento assegni di cancelleria per le RR. NN. P. g. 174
- R. DECRETO 9 maggio 1944
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-1944, n. 101. P. g. 176

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127
Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modificati all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e, dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129
Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo

0144

nale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successiva modificazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta

tabella s'intendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine	COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO		Quote mensili
A 1	Comando in Capo di Armata	.	2.100,00
2	Comando in Capo di Squadra	.	1.575,00
3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	.	525,00
4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	.	175,00
5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	.	105,00
6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	.	700,00
7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	.	525,00
8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	.	420,00
9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	.	350,00
10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	.	280,00
11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	.	210,00
12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	.	210,00

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine	COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO		Quote mensili
A 1	Comando in Capo di Armata		2.100,00
2	Comando in Capo di Squadra		1.575,00
3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili		525,00
4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti		175,00
5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti		105,00
6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini		700,00
7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini		525,00
8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini		420,00
9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini		350,00
10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini		280,00
11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini		210,00
12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini		175,00
13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74		140,00
			14.318

N. d'ordine	COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87,50
15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini	35,00
(esclusi i M.A.S.)		
B	Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
1	Per ogni Squadra	175,00
2	Per ogni Divisione	150,00
3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70,00
4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28,00
5	Per ogni Unità	17,50
C	Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegnati con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87,50
2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122,50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo
Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944
VITTORIO EMANUELE
IL DOGLIO

15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini	35.00
B	(esclusi i M.A.S.)	
	Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
1	Per ogni Squadra	175.00
2	Per ogni Divisione	150.00
3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
5	Per ogni Unità	17.50
C	Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegnati con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

IL MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo
il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE DOGLIO

TESTI VITTORIO gerente

M. Spadafora Linotipografia - Salerno

LEGAL ATTACHMENTS:
ALLIED COMBAT COMMISSION
LEGAL SUB-SECTION
APO 394

ACC/4010/L.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 26 of 10 May 1944.
TO : See distribution list.

16 May 1944.
/rlp.

The above issue of G. U. contains the following:
I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

- (a) R. Decree Law 6 April 1944, No. 123. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consumables.
- (b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 124. Repatriation of disembarked sailors.
- (c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the Institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).
A committee of 5 to 13 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.
- (d) P. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Mola to accept a legacy.
- (e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).
- (f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of vinous substances.
- (g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.
- (h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."
- (i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.
- (j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.
- (k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committee for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Committee assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the "Gazzetta Ufficiale" will make their recommendations in the "Gazzetta Ufficiale" will make their recommendations in the "Gazzetta Ufficiale".

The above issue of G. U. contains the following:

I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

- (a) R. Decree Law 6 April 1944, No. 123. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consume.
- (b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 124. Repatriation of disembarked sailors.
- (c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).
A committee of 5 to 15 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.
- (d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Mola to accept a legacy.
- (e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).
- (f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of various substances.
- (g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.
- (h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."
- (i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.
- (j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.
- (k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Inspectorate assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 22 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOH, Colonel,
Chief Legal Officer.

577

P.S. This issue contains an endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of one decree to the AM territory.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 26

UFFICIALE

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 10 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400
semestrale	> 100	semestrale	> 200
trimestrale	> 50	trimestrale	> 100
Un fascicolo	> 4	Un fascicolo	> 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
semestrale	> 50	semestrale	> 100
trimestrale	> 25	trimestrale	> 50
Un fascicolo	> 2	Un fascicolo	> 4

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » anziché « Lombardo ».

SOMMARIO

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Comunicato Pag. 165
- LEGGI E DECRETI
- R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 128.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo. Pag. 166
- R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marinai sbarcati. Pag. 165
- R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937 n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza. Pag. 167

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distruzione delle materie vinose. Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per i locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscano di alloggi non requisiti. Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ». Pag. 170

DECRETO INTERMINISTRIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate. Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcoliche. Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia. Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo	Abb. annuo L. 400 semestrale L. 200 trimestrale L. 100 Un fascicolo	Nel Regno	Abb. annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo	Abb. annuo L. 240 semestrale L. 120 trimestrale L. 60 Un fascicolo	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)				Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
Nel Regno	Abb. annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo	Nel Regno	Abb. annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo	Abb. annuo L. 240 semestrale L. 120 trimestrale L. 60 Un fascicolo	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda
Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria
dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Copolughi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione
della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del
Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile
1944, nel comunicato della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, nella parte concernente la
nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia
e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della
pagina 150, deve intendersi « Lombardi » an-
chè « Lombardo ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 128.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo
degli Appaltatori delle Imposte di Consumo Pag. 168

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marinai sbarcati Pag. 163

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847,
sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza Pag. 167

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola «Luigi Tassi» di Mola ad
accettare un legato Pag. 167

R. DECRETO 4 maggio 1944.
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per
costruire la nuova sede dell'Istituto Vittorio
Emanuele III Pag. 168

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

COMUNICATO 576

Con decreto in data 22 aprile c. a., S. M. il Re ha
sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, in-
caricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari
Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio,
di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la
distillazione delle materie vinose Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di
uffici delle amministrazioni centrali e per i locali adibiti
ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle
amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non
requisiti Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la geate di
mare «Principe di Piemonte» Pag. 170

DECRETO INTERMINISTRIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disgiata residenza al
personale degli Uffici giudiziari della Sardegna affollati
in sedi disagiate Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la
caccia Pag. 171

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'art. 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

- « La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
- « a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;
- « b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;
- « c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;
- « d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

- « Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A ».

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;

Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;

Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corrispondenza per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto

0154

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per
la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per
causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le
finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato
per l'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'ar-
ticolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è
sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è
costituita con decreto del Ministro per le finanze
ed è composta:

- « a) - del capo dei servizi per la finanza locale,
presidente;
- « b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno,
di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, de-
signato dal Ministro per l'Interno;
- « c) - di un funzionario dell'Amministrazione fi-
nanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della fi-
nanza locale designato dal Ministro per le finanze;
- « d) - di due esperti in materia di imposte di con-
sumo, designati in numero triplo dal Consiglio
Provinciale dell'Economia della Provincia in cui
ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle
ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle
provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione
sono disimpegnate da un funzionario amministra-
tivo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo
A ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà pre-
sentato alle Assemblee legislative, per la sua conver-
sione in legge.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ALFANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marinai sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della
Navigazione;

Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;

Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa
di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i
Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per
l'Industria, Lavoro e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del
Codice della Navigazione, quando il porto di arruola-
mento non possa essere raggiunto perchè in zona oc-
cupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie
non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di
corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'al-
loggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dal-
l'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato
alla corrispondenza per soli 15 giorni di una indennità
pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361
del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15
giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne fac-
cia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto
o località da lui indicata purchè situata in zona liberata
o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non
vi sia aumento di spese a carico dell'armatore.

Art. 3

I marittimi che si trovino nelle condizioni di cui al-
l'art. 1 saranno iscritti d'ufficio al « Ruolo dei marit-
»

tumi pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 13 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è mo-

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fu approvato lo scopo dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notato in Mola, col quale il sig. Capriati Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinché la rendita annuale fosse destinata all'acquisto di libri didattici per la biblioteca:

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Viso

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea am-

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentoventadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione degli organi periferici dell'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per i locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per i locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni per funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze. Servizi tecnici erariali, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940,

zioni, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annessa tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, visitata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - Appartamenti: tutti completi

— con impianti bagno e riscaldamento. L. 130 a vano
— con impianto bagno e senza impianto riscald.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - Appartamenti: *quarti completi*

— con impianti bagno e riscald. L. 130 a vano
— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento L. 115 a vano

— senza imp. bagno e riscald. L. 100 a vano
2) - Appartamenti *mobiliati completi*

— con impianti bagno e riscald. L. 200 a vano

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni per funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze. Servizi tecnici erariali, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministra-

- con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 180 a vano
- senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vano

3) - Camere mobiliate isolate

a) - Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento

- camera con un letto . . . L. 450
- camera con due letti . . . » 575
- camera con tre letti . . . » 700

b) - Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento

- camera con un letto . . . L. 350
- camera con due letti . . . » 475
- camera con tre letti . . . » 600

c) - Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento

- camera con un letto . . . L. 275
- camera con due letti . . . » 390
- camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO

BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non re-
quisito

- 1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
- 2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
- 3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918,

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/5 e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Suberno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTRIALE 19 aprile 1944.

Estensione della indennità di disagio residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia di concerto

CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

- a) - Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento
 - camera con un letto . . . L. 450
 - camera con due letti . . . » 575
 - camera con tre letti . . . » 700
- b) - Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento
 - camera con un letto . . . L. 350
 - camera con due letti . . . » 475
 - camera con tre letti . . . » 600
- c) - Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento
 - camera con un letto . . . L. 275
 - camera con due letti . . . » 390
 - camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non re-
quisito

- 1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
- 2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
- 3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;
Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 818 e 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTRIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia di concerto

CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità;

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

» 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

» 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

» 9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue;

subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo anziché indicato, uno speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

Dato a Salerno, il 16 aprile 1944.

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944. Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoolici e l'istituzione di un diritto era riale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944. Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

IL MINISTRO

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944. Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 754, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcool e l'istituzione di un diritto era ritale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO

DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944. 2723 Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel succitato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.;

Decreta:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti.

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO

GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadaro *Linotipografia* — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo

Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 8 maggio 1944.

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA

Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 aprile 1944.

Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie.

REAR HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

Security Br

100/4010/L

5 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 13 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944. "Whoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws."

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied armed forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or detained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

(c) R. Decree 13 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of war (General of Army Pietro GALZIERI, Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO for liberated territory. (Ing. Aldo SACCHETTI).

(e) Ministerial Decree 31 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines of Trieste to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1900 hours

TO : The distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

- (a) R. Decree Law 13 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1941.
Art. 3 of R.D. No. 31 is modified as follows: "Whoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.
 However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.
 In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.
 In such a case except in action of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

- (b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

- (c) R. Decree 13 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of war (General of Army Pietro G. ZERA, Senator of the Kingdom).

- (d) Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO POLIGRAFICO EMILIO SEATO for liberated territory. (Ing. Aldo SACCHETTI).

- (e) Ministerial Decree 31 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines of Iglesias to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indigestent in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 5000 hours Monday, 8 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. URJOIN, Colonel
 Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 22

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 26 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA						
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno					All' Estero					All' Estero	
Abbonamento annuo L. 100					Abbonamento annuo L. 200					Abbonamento annuo L. 200	
Un fascicolo - Prezzi vari.										Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 5/B della Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1. del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anziché « Istituti di Credito e di diritto pubblico » deve leggersi « Istituti di Credito di diritto pubblico ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Pag. 145

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o tratti nelle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni. Pag. 146

R. DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra. Pag. 147

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati. Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerale di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio. Pag. 148

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Chiunque entro il territorio restituito all'Amministrazione Italiana compia atti ostili o compia delitti contro il patrimonio in danno delle forze militari alleate o dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolano lo sforzo bellico o aiutino il nemico, è giudicato dall'autorità giudiziaria italiana, a norma delle leggi penali italiane.

« E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dovere avocare a sé la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

« Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

« In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO

DE COURTEN - SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935, n. 1658;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2087;

Vista la legge 11 luglio 1942, n. 1134;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, di intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze,

della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° marzo 1944 è concessa un'integrazione temporanea del settanta per cento sui sussidi, a titolo di soccorso giornaliero, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Gli importi risultanti dall'applicazione della integrazione di cui al precedente comma sono arrotondati a centesimi cinquanta per eccesso.

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corrispondenza di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

« — dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

« — dal comandante dell'Arma dei Carabinieri

« Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

« — da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti ».

Art. 4

L'articolo 12 della suddetta legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2087, e, successivamente, dall'art. 3 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

« — del Prefetto o di un suo delegato, presidente;

- « — del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia rispettivamente sedi di tali enti militari;
- « — dell'intendente di finanza o di un suo delegato;
- « — del capo dell'amministrazione provinciale o di un suo delegato;
- « del rappresentante provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti o di un suo delegato.
- « Il Prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.
- « Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- « Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, per la istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Generale designato di Armata Pietro Gazzera,

Senatore del Regno, è nominato Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929, spettano al Presidente del Consiglio

di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario, attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere d), h), ed i) dello statuto dell'Ente, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa dal Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 13 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asphaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effet-

ti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 15 febbraio 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Iglesias è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili fossili, liquidi e gassosi, per rocce asphaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraspacificato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

* Vietri sul Mare, 31 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadalone Linotipografia - Salerno

THE ITALIAN
ALLIED FORCES COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 594

ACC/1010/T

23 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 13 of 12 April 1944.

TO : Sao distribution list.

The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

I. Announcements.

- (a) Appointment of Gen. Avv. Francesco MUSCATO to the office of High Commissioner for Sicily. (Presidency of the Council of Ministers).
- (b) Brigadier General of Army LORICCA Grete is appointed Commanding Officer of the R. Finance Guards of the liberated Italy.

II. Laws and decrees.

- (a) R. Decree Law 15 March 1944, No. 27. The powers and functions of the Central Statistical Institute are temporarily conferred upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.
- (b) R. Decree Law 27 March 1944, No. 28. Establishment of the Command of the R. Guard of Finance in liberated Italy.
- (c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 29. Extension for reasons of war of Articles 593 and 595 Code of Penal Procedure concerning the execution of grants of amnesty, indulgence and pardon.

More for reasons of war the execution of the above grants can not be effected by the court which has rendered the sentence the Procuratore del Re of the place where the prisoner is held shall act instead of the court.

- (d) R. Decree Law 8 April 1944, No. 30. Temporary establishment of two Sections of the Supreme Court of Cassation at Salerno.

There shall be one penal and one civil section.

- (e) Ministerial Decree of 12 April 1944. Appeal of limitation upon sale and manufacture of extracts for liquors.

Note: Subordinations recommending decrees to be included in the Indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than 1700 hours, Thursday, 27 April 1944. The return will be made by Subordinations at Salerno to the Administrative Section and by Subordinations at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

L. C. HAYWARD, Major
Officer i/o Italian Branch
for Chief Legal Officer.

569

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 18

GAZZETTA

DEL REGNO



UFFICIALE

D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 12 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
Nel Regno	Abbonamento annuo - L. 100		All' Estero	Abbonamento annuo - L. 200		Nel Regno	Abbonamento annuo - L. 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » va rettificata in « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » va rettificata in « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle premesse del R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, la data « 3 marzo 1944 », riferita al decreto Reale n. 383, va rettificata in « 3 marzo 1934 ».

Nel numero 15 della Gazzetta, pubblicato il 25 marzo 1944, la parola « militari » della intitolazione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88 va rettificata in « tributari ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia Pag. 117

MINISTERO DELLE FINANZE
Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. Pag. 118

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.
Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica. Pag. 118
- REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.
Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. Pag. 118
- REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.
Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia dell'indulto e della grazia. Pag. 119
- REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione. Pag. 119
- DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.
Sblocco degli estratti per liquori. Pag. 12

568

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Nomina dell'alto Commissario per la Sicilia.

Con decreto in data 30 marzo u. s. S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Alto Commissario per la Sicilia l'On. Avv. Francesco Musotto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Con decreto Reale del 27 marzo 1944 il Generale di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito Moricca Oreste è nominato Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 2

Per il tempo in cui i poteri e le funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica saranno esercitati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro la gestione dell'Istituto, compreso il personale, è devoluta al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.
Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1944 e fino a quando non sarà ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Al Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata competono le attribuzioni demandate al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, fatta eccezione di quelle conferite al Comandante Generale nella sua qualità di Generale di Corpo d'Armata.

Art. 3

Il Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata è conferito ad un Generale di Divisione o di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito con decreto Reale su proposta del Ministro delle Finanze d'intesa col

Ministro della Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza di condanna, il Procuratore del Re del luogo dove trovasi detenuto il condannato può disporre la liberazione provvisoria di questo, a norma dell'art. 593 del Codice di procedura penale. Del provvedimento il Procuratore del Re darà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al giudice competente appena, ciò sia possibile.

Qualora per le cause anzidette l'esecuzione del decreto di grazia non possa essere curata dagli uffici giudiziari indicati nell'art. 595 dello stesso codice, il decreto è comunicato al Procuratore

del Re del luogo dove trovasi il condannato, affinché provveda, ove ne sia il caso, alla sua liberazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte, e con giurisdizione sul territorio dell'Italia liberata soggetto alla Amministrazione del Governo Italiano.

Nelle materie devolute alla competenza delle sezioni unite, il collegio è composto da magistrati appartenenti alle due sezioni.

Art. 2

A ciascuna sezione sono destinati uno o più Presidenti di Sezione e il numero di consiglieri richiesti dalle esigenze del servizio.

Il numero complessivo dei primi non può es-

sere superiore a tre e quello dei consiglieri non può essere superiore a quattordici.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da un avvocato generale e da un sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione.

Possono inoltre, ove occorra, essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso le sezioni anzidette consiglieri di Corte di Appello o magistrati di grado parificato in numero non superiore a tre complessivamente anche in deroga all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 3

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze del servizio, possono con decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne la le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli - CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DEL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcoliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 18/B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietti sul Mare, 12 aprile 1944.

CORBINO - LUCIFERO

ARMED FORCES
ARMED CONTROL COMMISSION
Legal Administration
410 194

400/4010/1

23 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

- (a) R. Decree Jan 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.S.M. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialist branches.
 - (b) R. Decree Law 25 March 44, No. 103. Ordinary pay of privates and junior troops of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).
 - (c) R. Decree Law 2 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy and territory).
 - (d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Census of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfers of motor vehicles after the effective date of this Decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.
 - (e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.
- The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The President shall be in charge of the liaison with the A.C.C. Machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Preexisting small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.
- (f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.

The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to POWs and interned Italian military personnel.

- (g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 15 March 1943 No. 121 on the grant of the status of "Present with the Colors" (Presenti alle Bandiere) to military personnel or persons of same standing who died in consequence of wounds, injuries or diseases contracted in war service or who have been officially declared missing.
- (h) R. Decree Law 12 April 1944, No. 109. Establishment for duration of the war and in derogation of Arts. 1 and 66 of P. Decree 30 Dec. 1922 No. 2960 of a single Commission for civil personnel matters in each Depart-

23 April 1944

ATTORNEY

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944.

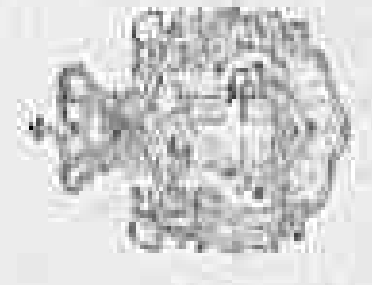
TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

- (a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its special branches.
- (b) R. Decree Law 25 Jan. 1944, No. 103. Organization of privates and junior ranks of R. Army, Navy and Air Force. Private's pay: 5 lire per day.
- (c) R. Decree Law 2 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).
- (d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Census of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all owners of motor vehicles after the effective date of this decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.
- (e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.
- The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The President shall be in charge of the liaison with the A.C.C. Machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Essential small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.
- (f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.
- The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to PWs and interned Italian military personnel.
- (g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 15 March 1943 No. 121 on the grant of the status of "Prisoner with the Colors" (Prigionieri alle Bandiere) to military personnel or persons of same standing who died in consequence of wounds, injuries or diseases contracted in war service or who have been officially declared missing.
- (h) R. Decree Law 12 April 1944, No. 109. Establishment for duration of the war and in derogation of Arts. 41 and 68 of R. Decree 30 Dec. 1922 No. 2960 of a single Commission for civil personnel matters in each Department of the State Administrations.
- The Commissions set up in each Department shall perform the functions of the Administrative Councils and Disciplinary Commissions and similar organs.
- (i) R. Decree Law 13 April 1944, No. 110. Establishment of a High Commissariat for national purification of fascism.
- The High Commissioner will be appointed by Royal Decree and subsequent provisions issued by the Chief of Government will specify his powers and tasks.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA DEL REGNO



UFFICIALE D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 20

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo L. 200 " semestrale " 100 " trimestrale " 50 " Un fascicolo " 4	Abb. annuo L. 120 " semestrale " 60 " trimestrale " 30 " Un fascicolo " 4	Abb. annuo L. 240 " semestrale " 120 " trimestrale " 60 " Un fascicolo " 8
Al solo " BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI " sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle		All'estero	
Nel Regno	Abbonamento annuo L. 100 " Un fascicolo " 4	Abbonamento annuo L. 200 " Un fascicolo " 4	Abbonamento annuo L. 200 " Un fascicolo " 4

Per gli annunci da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della " Gazzetta Ufficiale " si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 107.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla discolta M. V. S. N. e sue specialità Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 24 Marzo 1944, N. 106.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 8 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 5 Aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Suppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili Pag. 134

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.
Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra Pag. 135

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 108.
Modifica delle norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di " Presenti alle Bandiere " ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, o siano state, vittime di disastri

per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Pag. 133

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 13 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla discolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 598, che ha approvato il nuovo statuto della " Sezione per assegni vitalizi " dell'opera di previdenza della M.V.S.N.;
Visto il R. decreto 19 maggio 1939, n. 785, che ha aggiornato il nuovo statuto predetto;

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	L. 200 Abbonamento annuo semestrale 100 trimestrale 50 15 fascicoli	Abbonamento annuo semestrale 100 trimestrale 50 15 fascicoli	Abbonamento annuo semestrale 120 trimestrale 60 15 fascicoli
Nel Regno	Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » Abbonamento annuo Un fascicolo - Fascicoli vari	Abbonamento annuo semestrale 100 trimestrale 50 15 fascicoli	Abbonamento annuo semestrale 120 trimestrale 60 15 fascicoli

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda
La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato all'Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 21 Gennaio 1944, N. 102.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. a sue specialità Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 106.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 9 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili Pag. 134

REGIO DECRETO LEGGE 9 Aprile 1944, N. 105.
Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra Pag. 136

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Modifica delle norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di « Presenti alle Bandiere » ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili Pag. 137

REGIO DECRETO LEGGE 12 Aprile 1944, N. 109.
Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e

per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 18 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 565, che ha approvato il nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 19 maggio 1939, n. 785, che ha aggiornato il nuovo statuto predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943 n. 16/B, concernente lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1930, n. 120;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Senuto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualoraentino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

Ai graduati e militari di truppa in s. p. e. della M.V.S.N. e sue specialità che siano cessati o cesseranno dal servizio sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio.

servizio, non avranno maturati gli anni di servizio per conseguire la pensione, sarà corrisposto; — agli ufficiali una indennità, una volta tanto, pari ad un dodicesimo del solo stipendio annuo per quanti sono gli anni di servizio; — ai sottufficiali una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio o paga per quanti sono gli anni di servizio.

Rimane salva la facoltà concessa ai competenti Ministri dal 3° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

A decorrere dal 1° dicembre 1943, è istituita alle dipendenze del Ministero della Guerra una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N., delle specialità della stessa e

0182

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

Ai graduati e militari di truppa in s. p. e. della M.V.S.N. e sue specialità che siano cessati o cesseranno dal servizio sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio.

Art. 4

Agli ufficiali e sottufficiali della M.V.S.N. e sue specialità che, alla data di cessazione dal

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

A decorrere dal 1.^o dicembre 1943, è istituita alle dipendenze del Ministero della Guerra una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. delle specialità della stessa e delle milizie speciali (C.M.S.M.) col compito di attuare i provvedimenti relativi allo scioglimento delle milizie suddette.

Per quanto riguarda la milizia artiglieria marittima, tali compiti sono devoluti al Ministero della Marina.

La C.M.S.M. esercita tutte le facoltà previste dal R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, per quanto riflette la liquidazione provvisoria delle pensioni al personale della M.V.S.N. e sue specialità, sostituendosi in pieno alle commissioni provinciali di cui all'art. 1 del detto R. decreto-legge.

Art. 8

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il recupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — DE COURTEN — SANDALI — REALE
DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO
SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

- soldato, comune di 2. classe a terra, avere in servizio di leva o richiamato L. 5,00
- caporale, comune di 1. classe a terra, avere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
- caporal maggiore, sottocapo a terra, primo avere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1. marzo 1944, e sarà presentato alle Assemblee legislative.

n. 12/B, per quanto incide sul personale della M.V.S.N. visoria delle pensioni al personale della M.V.S.N. e sue specialità, sostituendosi in pieno alle commissioni provinciali di cui all'art. 1 del detto R. decreto-legge.

Art. 8

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il recupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1914

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO — DE COURJEN — SANDALLI — REALE
DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO
SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 23 Marzo 1914.
N. 103.

Paghe ordinarie dei Militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1930, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

- soldato, comune di 2. classe a terra, avere in servizio di leva o richiamato L. 5,00
- caporale, comune di 1. classe a terra, avere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
- caporal maggiore, sottocapo a terra, primo avere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1. marzo 1944, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge. **584**

Il Ministro della Guerra, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare

il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — JUNG — ORLANDO — DE COURTIEN
SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944,
N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 e per la durata della presente guerra, è data facoltà al Ministro della Marina di dar corso alle promozioni nei gradi e nei turni previsti dall'art. 1

organici formati in base al predetto R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 82, gli Ufficiali rimasti in zona occupata dal nemico.

Le promozioni verranno conferite con riserva di anzianità nei confronti degli Ufficiali eventualmente compresi nei limiti di scrutinio e considerati in soprannumero in virtù del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono considerati in zona occupata dal nemico tutti gli Ufficiali che non siano presenti in servizio e che non risultino deceduti, scomparsi, prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 3 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — JUNG — DE COURTIEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944,
N. 105.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

VITTORIO EMANUELE III

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO — JUNG — ORLANDO — DE COURTEN
SANDALI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944,
N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non pre-
senti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397
sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e suc-
cessive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento
degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina
approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493
e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data
2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della
Marina di apportare variazioni provvisorie agli
organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari
della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio
1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943,
n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità
per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di
Stato per la Marina di intesa col Ministro per
le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 del R.
decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 e per la
durata della presente guerra, è data facoltà al
Ministro della Marina di dar corso alle promo-
zioni, nei modi e nei termini previsti dal T. U.
delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali della
R. Marina, approvato con R. decreto 1 agosto
1936, n. 1493 e successive modificazioni, con-
siderando in soprannumero, rispetto a quadri

Le promozioni verranno conferite con ri-
serva di anzianità nei confronti degli Ufficiali
eventualmente compresi nei limiti di scrutinio e
considerati in soprannumero in virtù del presente
decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono
considerati in zona occupata dal nemico tutti
gli Ufficiali che non siano presenti in servizio
e che non risultino deceduti, scomparsi, prigio-
nieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art.
1 cessano da tale posizione dalla data della loro
presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo
l'esito degli accertamenti disciplinari a norma
delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposi-
zioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale
3 luglio 1926 contenente norme per l'applica-
zione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato
alle Assemblee legislative per la conversione in
legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare
il presente decreto e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 8 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944,
N. 105.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie
liberate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927,

n. 436, concernente l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'attuazione del precedente decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740, concernente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denuncia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denuncia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 2

L'obbligo di cui all'art. 1 incombe anche per gli autoveicoli:

a) che siano stati requisiti in via tempo-

munque da esso abbandonati in territorio liberato;

d) che siano stati demoliti e della cui avvenuta demolizione non sia stata fatta la prescritta dichiarazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3

Le denunce devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denuncia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunciato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denuncia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denuncia riflette autoveicoli delle Forze Armate o dello Stato compete a coloro che li avranno custoditi o resone possibile il recupero un premio variabile da lire mille a lire cinquemila, a seconda dello stato di con-

per l'attuazione del precedente decreto-legge;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740, concernente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denuncia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denuncia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 2

L'obbligo di cui all'art. 1 incombe anche per gli autoveicoli:

- a) che siano stati requisiti in via temporanea o definitiva;
- b) che siano stati asportati dal nemico o distrutti in seguito a fatti bellici;
- c) che siano stati tolti al nemico o co-

venuta demolizione non sia stata fatta la prescritta dichiarazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3

Le denunce devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denuncia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunciato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denuncia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denuncia riflette autoveicoli delle Forze Armate o dello Stato compete a coloro che li avranno custoditi o resone possibile il recupero un premio variabile da lire mille a lire cinquemila, a seconda dello stato di conservazione.

Art. 7

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati, verrà

stabilità, non appena possibile, con appositi decreti del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI

JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, concernente la istituzione di un Commissariato Generale per i combustibili liquidi,

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina — Direzione Generale della Marina Mercantile —, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni — Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Spetta al Presidente, oltre alla firma degli atti della Commissione, il compito di trattare con la Commissione Alleata di Controllo per le assegnazioni di combustibili liquidi.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Suppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, concernente la istituzione di un Commissariato Generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina — Direzione Generale della Marina Mercantile —, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni — Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Spetta al Presidente, oltre alla firma degli atti della Commissione, il compito di trattare con la Commissione Alleata di Controllo per le assegnazioni di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e per tutte le questioni inerenti alla sfera di competenza della Commissione.

Art. 3

La ripartizione delle assegnazioni di com-

bustibili liquidi, carburanti e lubrificanti in genere, ottenute dalla Commissione Alleata di Controllo, sarà fatta di volta in volta dalla Commissione Interministeriale fra le varie categorie di consumatori in base al rispettivo fabbisogno.

A tal fine le richieste presentate dagli interessati dovranno essere inoltrate alla Commissione Interministeriale:

a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di «carte di prelevamento dei carburanti» e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi» emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle «carte per il prelevamento di carburanti», e dei «buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi», in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

a) per le Amministrazioni Centrali dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli esercenti i servizi pubblici di trasporti in concessione, per gli allievi conducenti e per gli esami di collaudo e di revisione.

d) per le aziende agricole, al Ministero dell'Agricoltura, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti.

In tutti gli altri casi a tale distribuzione si provvede a mezzo dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di «carte per il prelevamento di carburanti» e di «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi».

Art. 6

La concessione delle «carte per il prelevamento di carburanti» e dei «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi» può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della «carta di prelevamento dei carburanti» e dei relativi tagliandi, o dei «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi», emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato.

Sono eccettuate da tale divieto le forniture per consumo casalingo di piccole quantità di prodotti petroliferi, non eccedenti un litro alla volta, che vengono effettuate da un

nere, ottenute dalla Commissione Alleata di Controllo, sarà fatta di volta in volta dalla Commissione Interministeriale fra le varie categorie di consumatori in base al rispettivo fabbisogno.

A tal fine le richieste presentate dagli interessati dovranno essere inoltrate alla Commissione Interministeriale:

- a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);
- b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;
- c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;
- d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di «carte di prelevamento dei carburanti» e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi» emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle «carte per il prelevamento di carburanti», e dei «buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi», in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

- a) per le Amministrazioni Centrali dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) per gli esercenti i servizi pubblici di trasporti in concessione, per gli allievi conduttori e per gli esami di collaudo e di revisione, all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;
- c) per la Marina Mercantile, alla Direzione Generale della Marina Mercantile, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

d) per le aziende agricole, al Ministero dell'Agricoltura, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti.

In tutti gli altri casi a tale distribuzione si provvede a mezzo dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di «carte per il prelevamento di carburanti» e di «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi».

Art. 6

La concessione delle «carte per il prelevamento di carburanti» e dei «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi» può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della «carta di prelevamento dei carburanti» e dei relativi tagliandi, o dei «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi», emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato.

Sono eccettuate da tale divieto le forniture per consumo casalingo di piccole quantità di prodotti petroliferi, non eccedenti un litro alla volta, che vengano effettuate da un mercante autorizzato alla vendita di tali prodotti.

Art. 8

Le trasgressioni alle prescrizioni contenute nel presente decreto sono punite con l'ammen-

da da lire cinquecento a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave e come tale sia punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascuno degli amministratori.

Art. 9

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.

Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

- a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo o individuale che comunque si riferiscano ai prigionieri di guerra e ai militari internati italiani, nonché al loro stato, al loro trattamento, al loro impiego ed al loro rimpatrio;
- b) sovrintende all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati, fino all'atto del loro rimpatrio.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascuno degli amministratori.

Art. 9

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — JUNG — DE COURTEN
LUCIFERO — CORBINO — SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1939, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

- a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo o individuale che comunque si riferiscano ai prigionieri di guerra e ai militari internati italiani, nonché al loro stato, al loro trattamento, al loro impiego ed al loro rimpatrio;
- b) sovrintende all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati, fino all'atto del loro rimpatrio.

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) promuove a mezzo del Ministero degli Affari Esteri i necessari rapporti con le Autorità competenti delle potenze detentrici;

b) corrisponde direttamente, nelle questioni di sua competenza, con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

c) corrisponde direttamente con i Ministri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dall'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle

ventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — REALE — JUNG

ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di « Presenti alle Bandiere » ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

suoni di sua competenza, con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti.

c) corrisponde direttamente con i Ministri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese ostero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dall'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e av-

Art. 8

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTIEN — SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto - legge 24 gennaio 1944, n. 18;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato « Presente alle Bandiere », assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto - legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944,
n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica per ciascun Dicastero, per gli af-

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di neces-

sità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Pri-

mo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzio-

ni e i poteri nella materia di personale e di-

sciplinare, spettanti ai Consigli di Amministra-

zione e alle Commissioni di disciplina ed orga-

ni similari, vengono demandati, in deroga alle

norme vigenti, ad una unica Commissione per

gli affari del personale da costituirsi presso cia-

scun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Mini-

stro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso

di assenza o di altro legittimo impedimento de-

gli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del

rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è

composta, per ogni Amministrazione, di tre fun-

zionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati

in grado dei detti ruoli e del competente capo

del personale o del funzionario di ruolo dell'Am-

ministrazione Centrale al quale ne siano state

attribuite le funzioni, purchè di grado non in-

feriore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non

inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della

Commissione è necessaria la presenza di alme-

no tre dei suoi componenti, compreso il Pre-

sidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioran-

za assoluta di voti. In caso di parità prevale

il voto del Presidente, ove questi sia il Ministro

o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione

è invece presieduta da un funzionario designato

dal Ministro, la deliberazione si ritiene favore-

vole all'impiegato.

per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo
Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Mi-
nistri delle Finanze, della Guerra, della Marina
e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla
data di partecipazione dell'avvenuto decesso o
della dichiarazione di irreperibilità, del militare
o militarizzato considerato « Presente alle Ban-
diere », assegnato nell'art. 3 comma terzo del
R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la pre-
sentazione della domanda rivolta a conseguire
il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. de-
creto - legge 15 marzo 1943, n. 121, è pro-
rogato a tre mesi dalla conclusione della pace.
Restano sanate le decadenze dal diritto a
tale trattamento che si fossero verificate per la
mancata presentazione della domanda nel termi-
ne di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà pre-
sentato alle Assemblee legislative per la con-
versione in legge.
Il Capo del Governo, proponente, è auto-
rizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare
il presente decreto e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLLO — JUNG — ORLANDO
DE COURIEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944,
n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la
durata dell'attuale stato di guerra, di una Com-
missione unica, per ciascun Dicastero, per gli af-
fari del personale civile delle Amministrazioni dello
Stato.

n. 2960;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939,
n. 129;
Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943,
n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di neces-
sità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Pri-
mo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra
e fino alla conclusione della pace le attribuzio-
ni e i poteri nella materia di personale e di-
sciplinare, spettanti ai Consigli di Amministra-
zione e alle Commissioni di disciplina ed orga-
ni similari, vengono demandati, in deroga alle
norme vigenti, ad una unica Commissione per
gli affari del personale da costituirsi presso cia-
scun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Mini-
stro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso
di assenza o di altro legittimo impedimento de-
gli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del
rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è
composta, per ogni Amministrazione, di tre fun-
zionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati
in grado dei detti ruoli e del competente capo
del personale o del funzionario di ruolo dell'Am-
ministrazione Centrale al quale ne siano state
attribuite le funzioni, purchè di grado non in-
feriore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non
inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della
Commissione è necessaria la presenza di alme-
no tre dei suoi componenti, compreso il Pre-
sidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioran-
za assoluta di voti. In caso di parità prevale
il vote del Presidente, ove questi sia il Ministro
o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione
è invece presieduta da un funzionario designato
dal Ministro, la deliberazione si ritiene favore-
vole all'impiegato.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano an-

che al personale della magistratura dell'ordine giudiziario, al personale insegnante universitario ed al personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni.

Per il personale della magistratura dell'ordine giudiziario la Commissione, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è composta di quattro magistrati di grado non inferiore al quinto, dei quali uno deve essere scelto nel ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dei predetti ruoli, di grado non inferiore al nono.

Per il personale con funzioni di

Art. 4

La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno è integrata con un segretario comunale generale di prima classe, ovvero con un segretario provinciale generale di prima classe quando debba occuparsi di affari riguardanti rispettivamente il personale dei segretari comunali e quello dei segretari provinciali.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente dai Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 7

Nulla è innovato circa la competenza del

5640

Per il personale della magistratura dell'ordine giudiziario la Commissione, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è composta di quattro magistrati di grado non inferiore al quinto, dei quali uno deve essere scelto nel ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dei predetti ruoli, di grado non inferiore al nono.

Per il personale non appartenente ai ruoli indicati nel primo comma è chiamato di volta in volta a far parte della Commissione, come membro aggiunto, il funzionario di grado più elevato, purchè non inferiore al quinto, del ruolo al quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno è integrata con un segretario comunale generale di prima classe, ovvero con un segretario provinciale generale di prima classe quando debba occuparsi di affari riguardanti rispettivamente il personale dei segretari comunali e quello dei segretari provinciali.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente dai Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 7

Nulla è innovato circa la competenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del personale di grado superiore al quinto.

Art. 8

Per quanto non innovato o modificato dalle disposizioni del presente decreto restano ferme

560

le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e dei particolari ordinamenti.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle del R.R. decreti-legge 9 gennaio 1944, n. 2 e 10 gennaio 1944, n. 10 per gli affari del personale delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI
BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944,
N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto - legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la epurazione della nazione dal fascismo.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con tutti i Ministri, saranno emanate le disposizioni occorrenti per disciplinare le attribuzioni ed i compiti dell'Alto Commissariato e per regolare la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 18 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG
Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato, con effetto dal 1° marzo 1944, Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Capo del Governo è incaricato della es-

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle del R.R. decreti-legge 9 gennaio 1944, n. 2 e 10 gennaio 1944, n. 10 per gli affari del personale delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato all'Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944,
N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto - legge 28 dicembre 1943, n. 20/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 120;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Senito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la epurazione della nazione dal fascismo è istituito con effetto dal 1 marzo 1944 un Alto Commissariato che assume la denominazione di « Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo ».

TESTI VITTORIO, gerente.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con tutti i Ministri, saranno emanate le disposizioni occorrenti per disciplinare le attribuzioni ed i compiti dell'Alto Commissariato e per regolare la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

Senito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato, con effetto dal 1° marzo 1944, Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — REALE — CASATI

TIFOGRAFIA DITTA CAV. ANTONIO VOLPE — SALERNO

HEADQUARTERS,
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
AFU 394

ACC/4113/L.

25th March 1944.

SUBJECT: Italian Legislation.

TO : Distribution Below.

Col. Young to see 7.iii

1. In the course of meetings between Sub-Commissions and their composite members in the Italian Government and discussions on matters of policy it frequently becomes necessary for Sub-Commissions to consider the initiation and preparation of decree laws by the Italian Government and this directive lays down the procedure to be followed.

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating Government itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Sub-Commission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ACC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Sub-Commission should AT THIS STAGE consult the Legal Sub-Commission to see that the draft decree in fact carries out what the Sub-Commission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a latter stage the Ministry concerned should be asked to inform the Sub-Commission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Sub-Commission.

5. The Decree only becomes effective in law on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Sub-Commission concerned desires to make such decree operative in occupied territory the Legal Sub-Commission should be so informed in writing BEFORE, if possible, the date of publication in the Gazzetta.

6. Apart from the foregoing the Italian Government may initiate and prepare decrees on their own and not as the result of a common or agreed policy. The relationship between Sub-Commissions and Ministries should be such that Ministries will as a matter of course inform their composite members of their intentions in this respect at the earliest stage so that any defects may be remedied and that any appropriate action may be taken thereon sooner rather

59

1. In the course of meetings between Sub-Commissions and their opposite numbers in the Italian Government and discussions on matters of policy it frequently becomes necessary for Sub-Commissions to consider the initiation and preparation of decree laws by the Italian Government and this directive lays down the procedure to be followed.

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating Department itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Sub-Commission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not AGO. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Sub-Commission should AT THIS STAGE consult the Legal Sub-Commission to see that the draft decree in fact carries out what the Sub-Commission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a latter stage the Ministry concerned should be asked to inform the Sub-Commission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Sub-Commission.

5. The decree only becomes effective in law on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Sub-Commission concerned desires to make such decree operative in occupied territory the Legal Sub-Commission should be so informed in writing BEFORE, if possible, the date of publication in the Gazzetta.

5-9

6. Apart from the foregoing the Italian Government may initiate and prepare decrees on their own and not as the result of a common or agreed policy. The relationship between Sub-Commissions and Ministries should be such that Ministries will as a matter of course inform their opposite numbers of their intentions in this respect at the earliest stage so that any defects may be remedied and that any appropriate action may be taken thereon sooner rather than later.

7. Contrariwise when a Sub-Commission is considering the submission to the Executive Commissioner of proposals which involve the preparation of a new General or Regional Order, they should normally consult the Italian Government and ascertain their views so that continuity of policy may be established. This does not apply, of course, where the proposed Order is intended to deal only with a short term local situation in occupied territory and does not affect any question of overall or long term (post occupation) policy.

8...../

-2-

8. In order that co-ordination of views and requirements of Sub-Commissions can be handled, Sub-Commissions will, at the earliest practical time, advise the appropriate VP of any proposed decree. This decree may be initiated either by Sub-Commissions or by one of the Ministries of the Italian Government, the VP will then decide whether or not it is necessary for him to deal primarily with the appropriate Minister. The latter course will be adopted when a decree involves several Sub-Commissions and will avoid Italian Government being required to deal with several branches of the Control Commission over one decree.

By Command of Lieut. General MASON MACFARLANE.

M. S. LUSH,
Brigadier,
Executive Commissioner.

DISTRIBUTION:

Vice President, Administrative Section (8) - For distribution
Vice President, Economic Section (10) to Sub-Commissions
Army Sub-Commission.
Navy Sub-Commission.
Air Force Sub-Commission
Tele-communications Sub-Commission.
War Materials Sub-Commission.
Displaced Persons Sub-Commission.
Civil Affairs Branch.
Italian Refugees Branch.
Security Branch.
Public Relations Branch.
Political Section.

